

TRASMITTANZA TERMICA DEI SERRAMENTI

In Italia, il 19 agosto 2005 è stato disposto il Decreto Legislativo n. 192 in “attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, successivamente corretto dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311 ed avente la finalità di “stabilire i criteri, le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorirne lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali delle limitazioni di gas ad effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei reparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico”.

Esso si applica a:

Immobili di nuova costruzione.

Edifici oltre i 1000 m² soggetti a ristrutturazione integrale o a demolizione e ricostruzione.

Limitatamente all’ampliamento di un edificio se questo risulta volumetricamente superiore al 20% dello stesso.

Sono escluse dall’applicazione del decreto le seguenti tipologie di edificio:

Immobili con vincoli storici, artistici o paesaggistici.

Fabbricati industriali, artigianali ed agricoli riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.

Fabbricati isolati con una superficie totale inferiore a 50 m².

Nel quadro delineato dal Decreto Legislativo n°192, il Decreto Ministeriale del 2 aprile 1998, cogente da maggio 2000, riafferma il suo ruolo confermando l’obbligo per il Costruttore di attestare le caratteristiche energetiche dei serramenti. Con il Decreto del Presidente della Repubblica n.59 del 2 aprile 2009 c’è la pubblicazione dei decreti attuativi, in particolare la definizione dei criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici.

La prestazione energetica di un edificio rappresenta la quantità annua di energia necessaria per la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l’illuminazione dello stesso e questa dipende dal contesto climatico, dall’orientamento e dall’ubicazione dell’edificio, dalle prestazioni termiche dell’involucro edilizio, dal tipo di impianto di riscaldamento e di produzione dell’acqua calda sanitaria, dagli impianti di ventilazione e di illuminazione, dalla presenza di sistemi solari passivi e di protezione solare o di sistemi di cogenerazione e di riscaldamento e condizionamento a distanza, nonché dalla ventilazione naturale e dall’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

L’attestato di certificazione energetica, da redigere nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 192/05 e del D.Lgs. 311/06, è a cura del Costruttore e attesta la prestazione energetica (o efficienza energetica o rendimento energetico) ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio.

Dal 1 luglio 2009 esso è obbligatorio anche per gli edifici esistenti al momento della vendita, per singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle stesse, ha validità di 10 anni a partire dalla data di rilascio e deve essere aggiornato ogniqualvolta l’edificio subisce un intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto inizialmente dichiarata.

Anche nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica detto attestato è messo a disposizione del conduttore.

L’articolo 15 del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n°192 contiene indicazioni in merito ai compiti che spettano ai vari attori che intervengono nel processo edilizio (progettista, direttore dei lavori, costruttore, proprietario o conduttore dell’immobile) e alle sanzioni previste per eventuali inadempienze agli stessi.

Sulla base delle finalità e delle opportunità offerte dalla certificazione energetica possono essere utilizzate due metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici, differenti per ambiti di applicazione, per utilizzo e per complessità.

Nei D.Lgs. n. 192/05 e n. 311/06 sono considerati:

Metodo calcolato di progetto.

Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio o standard.

Il "Metodo calcolato di progetto" è di riferimento per le seguenti categorie di interventi:

Nuova costruzione.

Ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti con superficie utile superiore ai 1000 mq.


Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti con superficie utile superiore ai 1000 mq.

Questo metodo è anche di riferimento per la predisposizione dell'attestato di qualificazione energetica e della relazione tecnica di rispondenza del progetto alle prescrizioni per il contenimento dei consumi energetici.

Il serramentista deve fornire la documentazione attestante le prestazioni energetiche dei propri prodotti e delle vetrazioni.

Il "Metodo di calcolo da rilievo dell'edificio" è viene applicato su edifici esistenti e si può fare riferimento alle metodologie di calcolo esposte nelle norme UNI/TS 11300 ed alle Linee Guida Nazionali.

Fig. 1 - Suddivisione zone climatiche – Italia



L'attuazione del decreto è di competenza delle regioni (art.9) le quali, in applicazione dell'art. 6 del DPR 2 aprile 2009, n.5

- "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192", possono "fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi attraverso la definizione di valori prestazionali e prescrittivi inferiori a quelli di cui all'articolo 4 [...]" dello stesso decreto.

Ne deriva che i serramenti sono coinvolti direttamente dal D.Lgs. 192/05 corretto dal D.Lgs. 311/06 sia se si applica il metodo sia 1 (“calcolato di progetto”) che se si applica il metodo 2 (“di calcolo da rilievo sull’edificio”) che limita la prestazione termica, in termini di trasmittanza termica, degli stessi e delle vetrazioni ivi previste [cfr. Allegato C - Tab. 4a e 4b del D.Lgs. 192/05 corretto da D.Lgs. 311/06].

La valutazione della trasmittanza termica dei serramenti secondo la metodologia semplificata descritta dalla norma UNI EN ISO 10077-1 è da considerarsi conforme ai sensi del D.Lgs. 192/05.

Obblighi del Progettista / Direttore dei lavori:

Eseguire le verifiche sui parametri e sui requisiti prescritti dalla legge 10/91, dal D.Lgs. 192/05 e dal D.Lgs. 311/06.

Indicare il valore delle caratteristiche energetiche che i serramenti e le vetrazioni di fornitura dovranno possedere e verificare che il valore di trasmittanza termica dei serramenti e delle vetrazioni richiesti non comporti formazione di condensa nelle condizioni di progetto.

Chiedere al Costruttore dei serramenti di fornitura la dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 02/04/98 per le caratteristiche energetiche (trasmittanza termica, di permeabilità all’aria e di trasmissione luminosa) possedute dai serramenti e dalle vetrazioni forniti.

Chiedere al Costruttore dei serramenti di fornitura di dichiarare l’ambito di impiego dei serramenti di fornitura in interventi soggetti ad applicazione del D.Lgs. 192/05 corretto dal D.Lgs. 311/06.

Asseverare la conformità delle opere.

Obblighi del Costruttore di serramenti:

Fornire i serramenti e le vetrazioni con le caratteristiche energetiche (trasmittanza termica, permeabilità all’aria, trasmissione luminosa, fattore solare, conduttanza termica) richieste e comunque verificare che la trasmittanza termica posseduta dai suoi manufatti rispecchi i limiti previsti dal D.Lgs. 192/05 corretto dal D.Lgs. 311/06 se destinati ad interventi soggetti all’ambito di applicazione dello stesso. In caso che la verifica abbia esito negativo deve darne tempestiva comunicazione in forma scritta alla Committenza o chi per essa (Progettista, Direttore dei Lavori, ecc.).

Rilasciare la dichiarazione di conformità in cui attesta i valori delle caratteristiche energetiche possedute dai serramenti forniti in conformità a quanto prescritto dal D.M. 2/04/98.

Indicare l’ambito di impiego dei serramenti di fornitura in interventi soggetti ad applicazione del D.Lgs. 192/05 corretto dal D.Lgs. 311/06. In particolare, deve indicare le zone climatiche in cui possono essere inseriti i serramenti oggetto di fornitura.

Il D.Lgs. 192/05, corretto dal D.Lgs. 311/06, non prevede sanzioni dirette per il Costruttore di serramenti bensì per gli altri attori coinvolti nel processo di certificazione energetica degli edifici.

Valutazione della prestazione termica posseduta dai serramenti.

La trasmittanza termica rappresenta il parametro più significativo per la valutazione del comportamento termico di un prodotto edilizio: minore è il suo valore migliore è la prestazione termica posseduta dal componente stesso.

La trasmittanza termica U_w dei serramenti nel loro complesso (telaio e vetratura) può essere calcolata con la procedura di calcolo semplificata descritta nella norma EN ISO 10077-1 che tiene conto della trasmittanza termica del telaio, del vetrocamera o del pannello e della trasmittanza termica lineare del distanziatore tra le due lastre vetrate del vetrocamera:

$$U_w = \frac{U_f A_f + U_g A_g + U_p A_p + \Psi_g L_g + \Psi_p L_p}{A_f + A_g + A_p} \quad \left[\frac{W}{m^2 K} \right]$$

dove:

A_f area del telaio in m^2 definita come l'area della proiezione della superficie del telaio su un piano parallelo al vetro. Corrisponde all'area più grande tra l'area della superficie frontale interna $A_{f,i}$ e l'area della superficie frontale esterna $A_{f,e}$;

U_f trasmittanza termica del telaio metallico in W/m^2K .

A_g area della vetratura in m^2 ;

U_g trasmittanza termica dell'elemento vetrato in W/m^2K ;

U_p trasmittanza termica del pannello opaco in W/m^2K ;

A_p area del pannello in m^2 ;

L_g perimetro della vetratura in metri; se il perimetro visto dall'interno differisce da quello visto dall'esterno deve essere assunto il valore maggiore delle lunghezze perimetrali;

L_p perimetro del pannello opaco in metri;

Ψ_l trasmittanza lineare in W/mK (da considerarsi solo nel caso del vetro camera) dovuta alla presenza del distanziatore posto tra i due vetri; si ricava in funzione del tipo di vetro e del materiale del telaio; tale valore si considera nullo per vetri singoli. Questo parametro è introdotto per tenere conto della *dispersione termica perimetrale* che si verifica in prossimità del bordo del vetrocamera per la presenza del distanziatore.

Ψ_p trasmittanza termica lineare in W/mK . Può essere calcolata secondo la metodologia descritta dalla norma UNI EN ISO 10077-2. Questo valore può essere posto uguale a zero quando:

- le superfici interne ed esterne del pannello sono di materiale con conduttività termica inferiore a $0,5 W/mK$;
- la conduttività termica di qualsiasi materiale di collegamento al bordo del pannello è inferiore a $0,5 W/mK$.

Con calcolo semplificato può essere valutata anche la trasmittanza termica di serramenti doppi U_{wD} (costituiti cioè da telai fissi separati):

$$U_{wD} = \frac{1}{\frac{1}{U_{w1}} - R_{sI} + R_s + R_{sE} + \frac{1}{U_{w2}}} \quad \left[\frac{W}{m^2 K} \right]$$

dove:

U_{w1} trasmittanza termica del serramento esterno calcolata secondo la prima formula, in W/m^2K .

U_{w2} trasmittanza termica del serramento interno calcolata secondo la prima formula in W/m^2K

R_{sI} resistenza termica superficiale interna del serramento esterno quando previsto da solo.

R_{sE} resistenza termica superficiale esterna del serramento interno quando previsto da solo.

R_s resistenza termica dello spazio compreso tra le vetrazioni dei due serramenti in m^2K/W

Con calcolo semplificato può essere valutata anche la trasmittanza termica di **serramenti accoppiati** U_{wA} (caratterizzati dalla presenza di un telaio fisso unico):

$$U_{wD} = \frac{1}{\frac{1}{U_{G1}} - R_{sI} + R_s + R_{sE} + \frac{1}{U_{G2}}} \quad \left[\frac{W}{m^2 K} \right]$$

dove:

U_{G1} trasmittanza termica della vetratura esterna

U_{G2} trasmittanza termica della vetratura interna

R_{Si} resistenza termica superficiale interna della vetratura esterna quando applicata da sola.

R_{SE} resistenza termica superficiale esterna della finestra interna

R_s resistenza termica dello spazio compreso tra la vetratura esterna e quella interna del serramento accoppiato in m^2K/W .

La resistenza termica di una lastra di vetro è fortemente influenzata dalle resistenze superficiali sia interne sia esterne, di conseguenza la presenza di elementi di schermatura contribuisce a modificare lo scambio termico (e conseguentemente tali valori di resistenza liminare) aumentandone la sua resistenza termica.

Pertanto è possibile considerare per i serramenti una *resistenza termica aggiuntiva* che tiene conto della presenza di schermi esterni (tapparelle, persiane, ecc.) e della permeabilità all'aria del serramento. Si esprime cioè la prestazione termica dei serramenti a schermi chiusi tramite la cosiddetta trasmittanza termica notturna U_{ws} :

$$U_{ws} = \frac{1}{\frac{1}{U_w} + \Delta R} \left[\frac{W}{m^2 K} \right]$$

dove:

U_w trasmittanza termica del serramento in W/m^2K ;

ΔR resistenza termica aggiuntiva in m^2K/W dovuta alla presenza degli schermi chiusi il cui valore può essere definito in funzione della permeabilità e della resistenza termica R_{sh} degli schermi.

Per la valutazione del contributo delle chiusure oscuranti si può far riferimento alla procedura descritta nella norma EN ISO 10077-1.